



# Comune di Civitella Roveto

## Provincia di L'Aquila

\*\*\*

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 19 R.D.</b> <b>Del 28/07/2017</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE.</b>
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 20:02 nell'aula delle adunanze Consiliari del Comune detto, in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco Dr. Sandro De Filippis e dei seguenti Consiglieri Comunali risultanti presenti dopo l'appello nominale ;

1- Allegritti Dott.ssa Lucia	Consigliere	Presente
2- Cianchetta dr. Simone	Consigliere	Presente
3- D'Anastasio Domenico	Consigliere	Presente
4- Di Loreto Laura	Consigliere	Presente
5- Fontana Francesco	Consigliere	Presente
6- Montaldi Geom. Giancarlo	Consigliere	Presente
7- Oddi Avv. Pierluigi	Consigliere	Presente
8- Vernile Giuseppe	Consigliere	Presente
9- Persia Melissa	Consigliere	Presente
10- Baldassarre Bruno	Consigliere	Presente
11- Colacicchi Raffaello	Consigliere	Presente
12- Persia Patrizia	Consigliere	Presente

Consiglieri in carica 12

Presenti 13 ( Compreso Sindaco), assenti ;

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Francesco Del Pinto.**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero Legale, Dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

- che questa Amministrazione intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti operanti tra le frequenze 100 KHz e 300 GHz , nonché di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti di telefonia mobile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 36 del 22 febbraio 2001;
- che i principi fondamentali ai quali è ispirato il presente Regolamento sono il "principio di precauzione" come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed "il principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione" definito dall'art. 4 del D.M. 381/98;
- che in particolare, "la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile", compatibilmente con la qualità del servizio, prevedendo l'eventuale introduzione di misure e nuove tecnologie meno impattanti e/o il ricorso al co-siting tra più aziende, al fine di ridurre l'esposizione della popolazione, anche qualora siano rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela, comunque al di sotto degli obiettivi di qualità prefissati nel presente regolamento, nonché l'impatto ambientale;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. a) del D.Lgs 267/2000 l' approvazione dei Regolamenti è di competenza del Consiglio Comunale;

**Richiamato** l'art. 8 comma 3 della Legge Regionale n. 45 del 2004, a mente del quale: *" I Comuni possono, comunque, adottare uno specifico regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici."* ;

**Ritenuto** opportuno, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti operanti tra le frequenze 100 KHz e 300 GHz , nonché di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti di telefonia mobile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 36 del 22 febbraio 2001, approvare l'allegato regolamento;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area finanziaria;

### Visti :

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, relativo all'ordinamento degli enti locali;

- la Legge 31 luglio 1997, n. 249 - "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 381 del 10 Settembre 1998;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12/07/1999 pubblicata nella G.U.C.E. n° 199 del 30/07/1999;
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;
- il DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001;
- il Decreto Legislativo n° 259 del 01 Agosto 2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche";
- la Legge Regionale Abruzzo del 13 Dicembre 2004, n. 45 - "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico - BURA n. 39 bis del 17 dicembre 2004;

Tanto premesso,

***Il Sindaco/Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,***

***con voti favorevoli pari a tredici (13), nessun contrario, nessun astenuto, espressi nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,***

## D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**I. Di approvare**, per quanto di competenza comunale, l'allegato "Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione", composto di n. 10 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ravvisata** l'urgenza del provvedere agli adempimenti relativi alla partecipazione al bando regionale prima della scadenza;

***con voti favorevoli pari a tredici (13), nessun contrario, nessun astenuto, espressi nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,***

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

---

### **PARERI**

Si è espresso , sulla proposta di deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
IL RESPONSABILE UTC: geom. Massimo IAFOLLA

Si è espresso, sulla proposta di deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
IL RESPONSABILE: Rag. Mariolina DI LORETO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 31 luglio 1997, n. 249 - "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 381 del 10 Settembre 1998;
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12/07/1999 pubblicata nella G.U.C.E. n° 199 del 30/07/1999;
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;
- DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001;
- Decreto Legislativo n° 259 del 01 Agosto 2003 " Codice delle Comunicazioni elettroniche;
- Legge Regionale Abruzzo del 13 Dicembre 2004, n. 45 – "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico - BURA n. 39 bis del 17 dicembre 2004.

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 – principi, oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento è diretto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti operanti tra le frequenze 100 KHz e 300 GHz , nonché di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti di telefonia mobile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 36 del 22 febbraio 2001.
- 2) I principi fondamentali di cui al presente Regolamento sono il "principio di precauzione" come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed "il principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione" definito dall'art. 4 del D.M. 381/98. In particolare, "la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile", compatibilmente con la qualità del servizio, prevedendo l'eventuale introduzione di misure e nuove tecnologie meno impattanti e/o il ricorso al co-siting tra più aziende, al fine di ridurre l'esposizione della popolazione, anche qualora siano rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela, comunque al di sotto degli obiettivi di qualità prefissati nel presente regolamento, nonché l'impatto ambientale .

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) nonché ai sensi degli art. 8 e 11 della legge regionale 45 del 13 dicembre 2004.

#### Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, agli impianti per telefonia mobile, agli impianti fissi per radiodiffusione, così come definiti dalla legge quadro 22.2.2001, n.36, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100

KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori di seguito denominati "Impianti".

2. Per impianto si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo e/o traliccio. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare.
3. Il presente Regolamento si applica inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Il presente Regolamento non si applica agli impianti per radioamatori.

## TITOLO II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

### **Art. 3** Criteri di realizzazione e localizzazione degli impianti

1. Nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di tutela della natura e del paesaggio, di sicurezza, di salvaguardia della salute e delle aree protette, tenendo conto delle esigenze di adeguata copertura del territorio e qualità dei servizi offerti.
2. Le nuove linee di alimentazione (elettriche, telecomunicazioni) devono essere installate in modo da evitare ulteriori linee aeree. I cavi di alimentazione devono trovarsi alla massima distanza possibile da aree di pregio ambientale.
3. Di norma si deve ridurre il più possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti.
4. Nella realizzazione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree limitrofe agli impianti.
5. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato e/o mascherate

### **Art. 4** - Ambiti territoriali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è distinto negli ambiti di seguito specificati, individuati tenendo in considerazione i fattori esistenti di pressione ambientale:
  - a) Aree non idonee all'installazione, in cui è vietata la localizzazione di impianti poiché:
    - I- gravate da vincoli derivanti da norme urbanistiche o ambientali;
    - II- contrastanti con normative nazionali e/o regionali, regolamenti locali e/o specifiche deliberazioni o ordinanze.
  - b) Aree di attenzione, sottoposte a limitazioni, che richiedono una particolare cura nell'individuazione del sito, nonché nella progettazione degli impianti ed ove si prevede l'adozione di situazioni progettuali non tradizionali in quanto:

- caratterizzate da valori di fondo, stimati o misurati, dal punto di vista paesaggistico/ambientale o storico/artistico che vengono considerati non trascurabili;
- siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni di radiazioni elettromagnetiche
- inserite in fascia di rispetto del vincolo cimiteriale;
- prossime ad aree non idonee alle installazioni;
- ospitano già impianti per i quali, nell'ambito della propria azione di coordinamento il Comune intende assumere iniziative di rilocalizzazione e/o attenuazione degli impatti visivi;
- siti puntuali, quali torri faro, tralicci, piazzali ed edifici che per la loro configurazione e per le loro caratteristiche offrono la possibilità di installare un impianto con caratteristiche localizzative particolari e garantendo un sufficiente dislivello rispetto agli edifici circostanti.

c) Aree compatibili, in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un'eventuale idoneità - attitudine alla localizzazione.

2. La classificazione del territorio, ai sensi del precedente comma, costituisce il primo piano triennale degli impianti.
3. E' vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile e radio tv, all'interno delle aree di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo.
4. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano agli impianti di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento.
5. Le previsioni del Piano Regolatore Generale hanno prevalenza sugli impianti di cui all'art. 1 che dovranno pertanto adeguarsi in relazione all'attuazione delle previsioni

#### **Art 5 – Piano triennale degli impianti di telefonia mobile**

1. In ottemperanza ai principi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione Comunale promuove accordi con i soggetti titolari di concessione ovvero i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia mobile che operano nell'ambito del territorio comunale.
2. I gestori di rete per telefonia mobile presentano all'Amministrazione Comunale, con cadenza triennale, una proposta di piano per la programmazione delle installazioni fisse di telecomunicazione (stazioni radio base) da realizzare nel triennio successivo.
3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è condizione prioritaria la co-ubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di gestione della telefonia mobile. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni offrendo ad altri gestori la possibilità di utilizzare l'infrastruttura ed in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.

6. Il primo Piano generale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ha durata triennale a partire dalla data di approvazione della relativa delibera e comunque fino alla successiva revisione del piano stesso. Entro 180 giorni dalla scadenza del piano di localizzazione l'amministrazione comunale avvierà la revisione del piano di rete per la telefonia mobile per il triennio successivo.
7. L'approvazione dei successivi piani triennali di aggiornamento, per l'installazione di impianti per la telefonia mobile, sarà effettuata previo concerto con i soggetti gestori e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica ai fini di una migliore funzionalità del servizio.
8. Acquisita la richiesta completa della documentazione di cui sopra, il Comune approva, con atto di Giunta, il "Piano di aggiornamento di rete per la telefonia mobile", previo parere dell'Arta e della A.S.L. competenti per territorio. Nel caso in cui sorgano specifiche esigenze, l'approvazione dell'aggiornamento da parte della giunta potrà avvenire anche prima della scadenza del triennio considerato.
9. Preliminarmente all'approvazione del Piano di aggiornamento viene indetta l'apposita conferenza per la determinazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile alla quale partecipano i seguenti soggetti: l'Arta, la A.S.L. i gestori la telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della L. n° 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 6 - Criteri di localizzazione per impianti di bassa potenza.**

1. in virtù dei ridotti impatti prodotti da impianti di bassa potenza, sono previsti criteri di localizzazione che rispondano alle finalità stabilite all'art.1 comma 1 e che rispondano alle esigenze di agevolare la diffusione di servizi di connettività wireless a "banda larga" al fine di ridurre o eliminare il c.d. digital-divide, collaborando con ogni soggetto esercente tale attività al fine di consentire ai cittadini ed alle imprese residenti nel territorio comunale di usufruire del servizio di connettività a "banda larga".
2. I criteri di localizzazione ai sensi del presente articolo si applicano per:
  - a) l'installazione di impianti trasmettenti per sistemi Wi-Max, WI-FI, W-LAN, Radio-LAN, PMP per servizi a banda larga e di amplificazione dei segnali per la telefonia cellulare qualora le antenne non superino la misura di 0,5 metri quadrati e la potenza applicata al connettore d'antenna non superi 7 W;
  - c) l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso, nei sistemi di protezione civile, e di servizio di amministrazioni pubbliche.
3. Per gli impianti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano i criteri degli ambiti territoriali di cui all'articolo 4 ma si applicano i criteri definiti dall'articolo 3 del presente regolamento;


**Art. 7 – Mappatura dei siti idonei per antenne radio e TV**


1. Nelle more della redazione del "Piano di localizzazione dell'emittenza radio televisiva ", ai sensi dell'art. 5 della L.R. 45/2004, al fine di perseguire quanto stabilito dall'art.1 del presente regolamento, il Comune autorizza i nuovi impianti nel rispetto delle previsioni del presente regolamento, adottando i criteri di precauzione stabiliti dalla parte III del trattato di costituzione dell'Unione Europea.
2. Fatti salvi i divieti stabiliti dall'art. 4 del presente regolamento, e il rispetto dei limiti di esposizione di cui alle norme vigenti, gli impianti per antenne radio e ripetitori televisivi potranno essere ubicati



esclusivamente in aree "compatibili" di cui al punto c) comma 1 Art. 4 del presente regolamento individuate dal comune che per caratteristiche orografiche si trovino in posizione particolarmente elevata rispetto al territorio circostante al fine di poter garantire la copertura di un'ampia porzione di territorio e di ridurre quindi il numero. Sono inoltre preferibili le aree prive di edifici ad uso residenziale e prive di siti sensibili quali scuole, asili, centri di aggregazione e aree di cura.

4. Le aree individuate, in sede di prima applicazione del presente regolamento, sono tutte di proprietà comunale, ove non sono ancora pervenute in possesso al Comune, saranno avviate le procedure di acquisizione attraverso accordi con la proprietà privata, se non fosse possibile l'acquisizione di cui sopra si applicherà il D.P.R. n° 327/2001 con riferimento all'art. 8 comma 2 della Legge Regionale Abruzzo n° 45/2004.
5. I siti idonei sono identificati come segue:  
stazione Radio per telefonia mobile, televisive, radiodiffusione e trasmissione dati area comunale in meta , zona campo sportivo identificata nella porzione coincidente con l'intersezione delle particelle censite al foglio 18 part. 212 e 221, foglio 13 part. 5 – 8 - 501.





6. In tutti i siti ove eventualmente presenti impianti per i quali risultino valori efficaci di intensita' di campo elettrico  $E$  (V/m) , valori efficaci di intensita' di campo magnetico  $H$  (A/m) e densita' di potenza dell'onda piana equivalente ( $W/m^2$ ) superiori ai limiti di cui all'art. 3 commi 1 e 2, art. 4 commi 1, 2 e 3 del Decreto 381/98, saranno applicati l'art. 5 commi 1 e 2 del Decreto 381/98 e gli artt. 9 e 15 della Legge 36/2001;
7. Per detti impianti dovrà procedersi alla delocalizzazione e alla totale rimozione dei siti esistenti suddetti, compreso il ripristino dello stato dei luoghi, delle eventuali strade di accesso dedicate, e dovrà essere completata improrogabilmente entro il 180 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto con il quale si dispone la delocalizzazione.
8. Analogamente tutti gli impianti che risultassero dal censimento privi di autorizzazioni e/o di misure e monitoraggi previsti dalla legge dovranno essere rimossi entro 90 giorni dalla comunicazione del comune .
9. I gestori progettano i rispettivi impianti in modo che la struttura sia idonea alla coubicazione, condivisione ed utilizzo da parte di altri gestori.

**Art. 8 - Catasto degli impianti**

1. Ai sensi dell'art. 6, della L.R. 45/2004, l'ARTA cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale e regionale, i gestori di tutti gli impianti per telecomunicazioni radiotelevisivi e telefonici presenti sul territorio comunale, sono tenuti a presentare

al Comune e all'ARTA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento (qualora non l'abbiano ancora presentata), apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione secondo le modalità previste dall'art. 87 e 104 del Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

3. Per ogni impianto esistente il gestore dovrà elaborare idonea documentazione tecnica che riporti la localizzazione cartografica e ne descriva le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio dell'autorizzazione, compresi i pareri ARTA ed ASL ed i controlli effettuati.

### TITOLO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

#### **Art. 9 – Procedure autorizzative e oneri economici a carico del gestore**

1. Per le procedure autorizzative di nuovi impianti e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, si rimanda agli artt. 87, 87 bis e 88 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. ovvero al rilascio degli ordinari provvedimenti abilitativi in materia edilizia, in base alla caratteristica e tipologia di intervento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Tali procedure prevedono sempre il conseguimento in fase di istruttoria del parere obbligatorio dell'ARTA e dell'ASL circa la conformità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti nella legge 36/2001, così come previsto dal D.Lgs. 259/2003, nonché della legge regionale 45/2004.
2. Con riferimento al precedente comma, si precisa, che è dovuta, comunque, l'autorizzazione prevista dall'art. 87 del D.Lvo 259/03, anche per impianti con potenze inferiori a 20 W.
3. Resta inoltre necessaria acquisizione del previsto nulla osta paesaggistico in relazione alla presenza del vincolo panoramico vigente sul territorio .
4. Tutte le istanze degli impianti installati all'interno di proprietà pubbliche dovranno essere corredate dal contratto di locazione da stipularsi in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al D.Lgs 259/2003 con il Comune, in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata nonché gli adempimenti di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.
5. In caso di una struttura "multigestore" ai fini del calcolo degli importi dei canoni dovuti al Comune si applicano i seguenti criteri:
  - a), viene considerato come unità di riferimento (100%) l'importo versato nell'anno in corso dal primo Gestore.
  - b) Qualora lo stesso sostegno venisse utilizzato da due Gestori di reti, i soggetti Locatari dovranno versare al Comune complessivamente il 160% del canone di cui alla precedente lettera a).
  - c) Qualora lo stesso sostegno venisse utilizzato da tre Gestori di reti, i soggetti Locatari dovranno versare al Comune complessivamente il 210% del canone di cui alla precedente lettera a).
  - d) Qualora lo stesso sostegno venisse utilizzato da quattro Gestori di reti, i soggetti Locatari dovranno versare al Comune complessivamente il 240% del canone di cui alla precedente lettera a).
  - e) Il canone degli anni successivi a quello della stipula del contratto, eventualmente adeguato a seguito della presenza di più Gestori, è versato all'inizio dell'anno. Esso va considerato interamente

se, in un anno, si riferisce ad almeno 6 mesi. Per un tempo inferiore si applica un canone forfettario intermedio.

La data di riferimento è quella del mese di rilascio dell'atto autorizzativo.

#### **Art. 10** Controlli


L'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, vigila sul rispetto dei limiti fissati dal Decreto 381/98, dalla Legge 36/2001 DPCM del 8 luglio 2003. I controlli potranno, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere eseguiti, in qualsiasi momento e senza nessun preavviso, dall'ARTA, da società specializzate incaricate dal Sindaco e direttamente dall'Ufficio preposto del Comune con proprie attrezzature nel rispetto delle normative vigenti in materia, sia nazionali, che europee.

Del che è verbale.

IL SINDACO  
(Dott. Sandro De Filippis)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Francesco Del Pinto)



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.


Civitella Roveto, li \_\_\_\_\_

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	
2017	II	2017 16	PARTENZA
Prot.n.	3832	Del	09/08/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Francesco Del Pinto)



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Civitella Roveto, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Francesco Del Pinto)